



COMUNE DI TERNI

Corso del Popolo, 30
05100 Terni

Tel. +39 0744 5491

comune.terni@postacert.umbria.it

OGGETTO: *Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente. Provvedimenti limitativi nell'uso degli impianti termici finalizzati al contenimento dell'inquinamento atmosferico - Ordinanza.*

VISTO il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, recante “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;

VISTO al riguardo il “Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 296 del 17 dicembre 2013, nel quale la città di “Terni è individuata, sul territorio regionale come un'area di superamento dei limiti di ammissibilità delle concentrazioni di PM₁₀ e NO₂ e quindi come una delle situazioni di maggiore criticità che richiede l'adozione di specifiche misure di risanamento della qualità dell'aria”;

VISTO che il suddetto Piano (PRQA) prevede l'attivazione di numerose misure di contenimento delle emissioni dai diversi settori principalmente responsabili, quali il traffico, il riscaldamento domestico e la combustione delle biomasse legnose;

CONSIDERATO che a Terni la particolare situazione orografica non favorisce la circolazione dei venti e che le valli sono spesso soggette a fenomeni di inversione termica che favoriscono il ristagno degli inquinanti al suolo;

RILEVATO che l'area urbana di Terni è caratterizzata da una notevole e varia presenza industriale che, insieme al traffico, implica una natura delle emissioni in atmosfera particolarmente complessa e compromettente per la qualità dell'aria;

VISTO che nell'anno 2015 il numero di giorni progressivi di superamento del valore limite per la protezione della salute umana del PM₁₀ (50 µg/m³), registrato dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria gestita dall'ARPA Umbria, ha raggiunto quota 69 rispetto ai 35 consentiti dalla legge nell'arco dell'anno solare;

VISTA la propria precedente Ordinanza protocollo n. 175171 del 23/12/2015 con la quale si interveniva nel settore degli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti con misure di controllo e limitazione dell'esercizio;

RAVVISATA l'opportunità di meglio articolare il dispositivo previsto dalla citata ordinanza, anche in considerazione delle mutate situazioni meteorologiche del periodo;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. 412/93, la città di Terni è inserita nella zona climatica “D” e che pertanto l'attivazione degli impianti termici è consentita dal 1° novembre al 15 aprile con orario di funzionamento per un massimo di 12 ore giornaliere tra le ore 5 e le ore 23, e le temperature dell'aria negli ambienti non devono superare i 18 °C per gli edifici rientranti nella categoria E8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) ed i 20 °C per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E8, + 2 °C di tolleranza;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 74/13, secondo il quale è facoltà delle amministrazioni comunali ridurre la temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

VISTO l'art. 50 del T.U.EE.LL. n. 267/00;

VISTA la Legge n. 689/81;

VISTA la precedente Ordinanza protocollo n. 175171 del 23/12/2015;

ORDINA

1) la messa in atto in tutto il territorio comunale dei seguenti interventi **a partire dal giorno 25 gennaio fino al 31 marzo 2016** e per gli anni successivi nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno:

A. riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili solidi, liquidi o gassosi, anche con eventuale produzione di acqua calda sanitaria, a cura del proprietario, dell'amministratore di condominio o del terzo responsabile dell'impianto termico, che potranno rimanere in funzione al massimo per undici ore giornaliere tra le ore 5 e le ore 23;

B. riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti centralizzati di sola produzione di acqua calda sanitaria utilizzando combustibili liquidi e solidi, a cura del proprietario, dell'amministratore di condominio o del terzo responsabile dell'impianto termico, che potranno rimanere in funzione al massimo per dodici ore giornaliere;

C. riduzione della temperatura dell'aria negli ambienti, misurata come indicato all'art. 1 comma 1, lettera w del DPR 412/93, a 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici, dotati di generatore di calore alimentati da combustibili solidi, liquidi o gassosi, non rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) di cui all'art. 3 del D.P.R. 412/93.

2) Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni punto 1:

- a) gli impianti degli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani;
- b) gli impianti degli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- c) gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.6 (1) di cui al D.P.R. n. 412/93, ovvero piscine, saune e assimilabili.

3) Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni punto 1-A:

- a) gli impianti delle strutture che per fini istituzionali o di servizio o per processi produttivi devono necessariamente rimanere in funzione per 24 ore (es. centrali operative Forze dell'ordine, impianti a ciclo produttivo continuo, ecc...);
- b) gli impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- c) gli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- d) gli impianti termici di tipo centralizzato di qualsivoglia potenza alimentati con combustibile gassoso, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore dal D.P.R. 74/13 e nei quali siano installati e funzionanti un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente installati in ogni singola unità immobiliare e dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore.

Gli impianti di cui ai precedenti punti f) e g) possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16 °C nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di 11 ore prevista dalla presente ordinanza; nelle 11 ore di durata giornaliera di attivazione la temperatura degli ambienti deve essere di 18 °C + 2 °C di tolleranza come prescritto al precedente punto 1-C.

Gli impianti condominiali gestiti con caldaia centralizzata non ricompresi al precedente punto g) e sottoposti alla limitazione di cui al punto 1-A, a causa dell'inerzia termica, possono usufruire di un

periodo di 30 minuti di funzionamento giornaliero preliminare (oltre le undici ore consentite) al massimo per tre volte nell'arco della giornata.

Gli amministratori di stabili condominiali, i terzi responsabili, i legali rappresentanti ovvero i responsabili degli impianti a servizio di Enti pubblici, come pure i proprietari degli impianti unifamiliari, sono tenuti a fare osservare e ad osservare le predette disposizioni.

Ai soggetti interessati, come sopra individuati, si ricorda inoltre che:

- gli impianti di riscaldamento centralizzati od autonomi, nonché gli impianti per la produzione centralizzata di acqua sanitaria debbono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, così come disposto dal D.P.R. 74/13;
 - gli impianti devono essere mantenuti in condizione di funzionamento tali che in ogni momento l'indice di fumosità di Bacharach sia inferiore a 2 per impianti alimentati a gasolio e a 6 per impianti alimentati con olio combustibile, ed entro i limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 per i combustibili solidi.
- 4) E' fatto divieto di climatizzare locali a servizio delle abitazioni in edifici destinati a residenza (box, cantine, depositi, scale) in tutto il territorio comunale.
- 5) E' fatto obbligo a tutte le attività pubbliche e private, comunque aperte al pubblico, dotate di impianti di riscaldamento alimentati da combustibili solidi, liquidi o gassosi di mantenere le porte chiuse così da ostacolare ogni dispersione del calore.

RAMMENTA

che, fatte salve le disposizioni previste dal D.P.R. 380/01 e dal D.P.R. 74/01, l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00.

DISPONE

altresì di:

- a) portare a conoscenza della presente ordinanza la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito www.comune.tr.it e mediante adeguate azioni informative su quotidiani locali ed emittenti radio-televisive;
- b) incaricare il Comando della Polizia Municipale, ed il personale del Dipartimento Qualità Urbana e del Paesaggio del Comune di Terni, nonché dell'ufficio Controlli Impianti Termici della Provincia di Terni, con l'eventuale supporto del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL n. 2, della vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento revoca il precedente emanato con protocollo n. 175171 del 23/12/2015, fatti salvi gli effetti medio termine prodotti, ed entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Terni.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. dell'Umbria entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco
(Sen. Leopoldo Di Girolamo)